

ALLE AZIENDE LORO SEDI

Circolare di NOVEMBRE 2018

- **Valutazione del rischio legionella;**
- **Valutazione esposizione ai campi elettromagnetici;**
- **Verifiche periodiche impianti di messa a terra, attrezzature di sollevamento ed impianti a pressione;**
- **Rischi e sanzioni per mancata formazione;**
- **Elezione/rielezione del RLS;**
- **Marcatore CE per insiemi di Macchine;**
- **Gestione dei registri di carico e scarico dei rifiuti;**
- **Informativa riguardo le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;**
- **Registro di esposizione agli agenti cancerogeni, mutageni e biologici;**
- **Contratti di appalto**
- **Quando contattare i tecnici Geco Pesaro**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA

La legionellosi è un'infezione causata da un batterio chiamato Legionella (precisamente la specie Legionella pneumophila) che colpisce l'apparato respiratorio; si tratta di un batterio comunemente presente nell'ambiente naturale acquatico e da tale serbatoio naturale può passare nei serbatoi artificiali come impianti idrici e di climatizzazione, torri di raffreddamento, piscine, fontane, impianti di irrigazione. La Legionella preferisce habitat acquatici caldi, con una temperatura ottimale di crescita compresa tra 25 e 42°C.

La legionellosi viene contratta per via respiratoria, mediante inalazione di aerosol contaminato, in particolare da docce, rubinetti, impianti di idromassaggio, condizionatori d'aria, torri di raffreddamento, impianti di nebulizzazione.

In generale, sono a rischio tutti gli impianti che producono un moderato riscaldamento dell'acqua e la sua nebulizzazione.

In conformità alle Linee Guida nazionali e al Testo Unico sulla Sicurezza, ogni struttura con presenza delle sorgenti a rischio sopraindicate: strutture turistico-ricettive, sanitarie e socio-assistenziali, stabilimenti termali e assimilabili oppure Attività dotate di spogliatoi con docce deve:

- effettuare una Valutazione del rischio per l'identificazione dei punti critici e delle misure di prevenzione da mettere in atto



- istituire un registro per la documentazione degli interventi previsti, periodici o straordinari (controllo temperature acqua, sanificazione impianti e accessori, ecc.) atti a rimuovere definitivamente o a contenere costantemente le criticità individuate

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

Con l'introduzione del D.Lgs. 159/2016 è stato rivisto e completato il quadro della disciplina riguardante la tutela dei lavoratori dall'esposizione professionale a Campi Elettromagnetici.

In particolare sono stati forniti i Valori Limiti di Esposizione (VLE) ai Campi Elettromagnetici, ossia i valori al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti ad effetti dannosi, e i Valori di Azione (VA) che rappresentano i livelli operativi che garantiscono il rispetto dei relativi VLE.

Per quanto riguarda il campo di applicazione, questo provvedimento ha chiarito che le disposizioni di protezione della salute e sicurezza dall'esposizione a campi elettromagnetici riguardano solo gli effetti ad oggi noti e **scientificamente provati**. Di fatto si tratta degli effetti biofisici diretti e effetti indiretti a breve termine, mentre è esplicitato che non riguarda la protezione da effetti di esposizione a Campi elettromagnetici a lungo termine (per cui ad oggi le conoscenze scientifiche sono ancora troppo carenti).

Gli altri aspetti che la normativa indica di valutare sono quelli di tipo indiretto tra cui particolare rilevanza viene data all'interferenza dei Campi elettromagnetici con dispositivi medici impiantati nei lavoratori; altri aspetti indiretti sono, ad esempio, la propulsione di oggetti e l'innescio di incendi.

Viene quindi posta una certa attenzione riguardo la presenza di soggetti particolarmente sensibili al rischio quali: lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (stimolatori cardiaci, protesi auricolari, neurostimolatori ecc.) o passivi contenenti metallo (ad es protesi, chiodi o piastre chirurgiche ecc.).

Alcuni esempi di sorgenti di campi elettromagnetici che possono essere presenti nelle aziende, che non sono "giustificabili" a priori e che quindi devono essere valutate, sottoposte a approfondimento ed eventuale misurazione sono riportate nel seguente elenco (da ritenersi esemplificativo ma non esaustivo):

Forni fusori e riscaldatori a induzione;

Saldature;

Magnetizzatori e smagnetizzatori industriali;

Tutte le installazioni e impianti elettriche con correnti di fase nominale superiori a 100 A;

Cabine di trasformazione;



Apparecchiature mediche con impiego di campi elettromagnetici per diagnosi e terapie;

Elettrolisi industriale;

Sistemi elettrici di ricerca difetti nei materiali, ispezioni con particelle magnetiche;

Apparati industriali di essiccamento e riscaldamento a microonde;

Lampade attivate a radiofrequenza;

Radar. Inoltre è opportuno notare che potrebbero esservi dei rischi derivanti non da sorgenti utilizzate nel ciclo produttivo ma da infrastrutture installate nelle immediate vicinanze dei luoghi di lavoro (antenne di radiotrasmissione, elettrodotti, trasporti azionati elettricamente, ecc.).

VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA, ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO ED IMPIANTI A PRESSIONE (DPR 462/01 E ART. 71 DEL D.Lgs 81/08)

Con la presente si ricorda a tutte le aziende che non avessero ancora affidato la verifica degli **impianti di messa a terra, sollevamento e pressione ad un organismo abilitato**, che il proprietario/datore di lavoro è unico responsabile della corretta gestione degli impianti e delle attrezzature e deve quindi assicurare l'esecuzione dei controlli periodici obbligatori entro le scadenze previste affidandoli ad Organismi abilitati a tali verifiche.

La progressiva riduzione del personale degli enti pubblici (Arpam) che generalmente eseguivano tali controlli può aver comportato ritardi o mancati interventi, anche da lungo periodo, sui propri impianti.

Dal momento che Geco Pesaro, in qualità di società di consulenza, non può svolgere direttamente tale servizio, Vi invitiamo a contattare per definire la vostra situazione impiantistica o per una proposta commerciale la ECO Certificazioni Spa U.T. Marche in quanto organismo abilitato all'esecuzione di tutte le verifiche impiantistiche in oggetto.

Per qualsiasi informazione in materia potete contattare i vostri tecnici di riferimento oppure direttamente la:

ECO Certificazioni Spa sede di Senigallia (tel/fax: 071 6609821 – email: marche.an@eco-cert.it).

RISCHI E SANZIONI PER MANCATA FORMAZIONE

Con riferimento ad un **recentissimo caso di sequestro preventivo di un luogo di lavoro** anche per la mancata formazione dei dipendenti, con la presente si ricorda e si ribadisce a tutte le aziende



che il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai rischi relativi alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

In caso di inadempienza, oltre alla possibilità di un sequestro, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati ai sensi dell'art. 55, comma 6 bis del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. In particolare l'art. 55, comma 1 lettera c) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20.

A tal proposito, si richiede di verificare eventuali carenze formative e se necessario provvedere ad effettuare l'iscrizione ai corsi di formazione seguendo il calendario ricevuto.

ELEZIONE/RIELEZIONE RLS (ART. 18 comma 1 lett. a del D.Lgs 81/08)

L'art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che 'in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza' (RLS).

Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia Territoriale (RLST, art. 48) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP, art. 49).

A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il D.Lgs 81/2008 prevede diverse modalità di nomina/elezione del RLS.

Per le Aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, l'RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, o altrimenti individuato nell'ambito territoriale o del comparto produttivo di cui agli artt. 48 e 49 del Decreto in questione.

Nelle Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, secondo quanto stabilito dall'art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, l'RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) o in assenza di tali rappresentanze, eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto, tramite il proprio consulente del lavoro, a comunicare annualmente all'INAIL e all'ISPESEMA il nominativo dell'RLS così come stabilito dall'art. 18, comma 1, lettera aa del D.Lgs.81/2008, o nel caso di mancata designazione o elezione, ad indicare l'assenza dell' RLS in azienda.



La mancata assoluzione di tale compito può dar luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 55.84 a 335.05 € secondo quanto previsto dall'art.55 co. 5 lett. I.

MARCATURA CE PER INSIEMI DI MACCHINE

Gli insiemi di macchine, impianti o linee di produzione sono composti da due o più macchine o “quasi-macchine” collegate tra loro e comandate in modo da avere un funzionamento solidale e raggiungere uno stesso risultato.

Possono essere costituiti da due unità come ad esempio una macchina per imballaggio ed una etichettatrice oppure una macchina di lavorazione legno ed un sistema di carico o scarico automatico, o ancora comprendere varie unità come ad esempio in una catena di montaggio.

Tali insiemi sono macchine a tutti gli effetti e come tali sono soggette all'obbligo di marcatura CE.

Non è dunque sufficiente che i singoli componenti siano marcati CE ma è necessario che sia marcato CE l'intero insieme ed in particolare è necessario, attraverso tecnico qualificato, analizzare la sicurezza delle interfacce di collegamento tra le varie unità costituenti l'insieme.

Per la marcatura CE dell'insieme però bisognerà prima che tutto l'insieme sia stato dichiarato conforme alle direttive applicabili (direttiva macchine e direttiva PED, Atex, ecc. se applicabili) e, tale compito, spetta all'assemblatore dell'insieme o **all'utilizzatore finale** se questi assembla più macchine per costituire un insieme complesso per uso proprio.

A tale scopo dovrà essere effettuata una valutazione dei rischi derivanti dalle interfacce tra le varie unità costituenti l'insieme e dovranno essere definite le misure di sicurezza adottate per rendere tali interfacce conformi ai requisiti applicabili della direttiva 2006/42/CE.

Dal momento che Geco Pesaro non svolge direttamente tale servizio, in caso di necessità i Vostri tecnici di riferimento sono disponibili per indicarvi delle Società qualificate in grado di valutare ed effettuare questo tipo di valutazioni.

GESTIONE DEI REGISTRI DI CARICO/SCARICO DEI RIFIUTI

Le Aziende obbligate alla **tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti** sono le Aziende produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e le Aziende produttori iniziali di rifiuti speciali non



pericolosi, derivanti da: lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali e attività agricole e agro-industriali.

Il registro di carico e scarico rifiuti deve essere aggiornato entro 10 giorni dalla produzione e dallo scarico del rifiuto. I rifiuti devono essere smaltiti almeno 1 volta all'anno per quantità inferiore a 20 mc di rifiuti non pericolosi o 10 mc di rifiuti pericolosi; in caso di eccedenza con cadenze superiori sulla base della produzione.

INFORMATIVA SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Con riferimento alle Ditte in possesso dell'**autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, si ricorda che le aziende durante le proprie attività dovranno rispettare e quindi non superare i quantitativi indicati nella autorizzazione. Tali quantitativi sono verificabili nelle seguenti modalità:

- Per chi è in possesso di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera a carattere generale, ai sensi della DGP 201/10, oppure ai sensi della DGP 254/11, oppure ai sensi della DPP 209/16, i quantitativi sono consultabili nell'Allegato I di tali delibere.
- Per chi è in possesso di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera a carattere ordinario, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, i quantitativi da rispettare sono contenuti nella copia del progetto presentato in accordo con il consulente.
- Per chi è in possesso di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera a carattere ordinario, ai sensi dell'art. 275 del D.lgs. 152/06 che prevede il piano gestione solventi, i quantitativi da rispettare sono contenuti nell'atto autorizzatorio in possesso alla Ditta, nonché nel progetto presentato in accordo con il consulente.

Inoltre, le Ditte in possesso di un distillatore per il recupero dei solventi, devono preventivamente verificare se inserito nelle autorizzazioni di cui sopra e, in caso contrario, presentare alla Provincia di Pesaro e Urbino apposita domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.lgs. 152/06, e al recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.lgs. 03/04/2006 n° 152 e s.m.i.

In caso di controllo da parte degli Enti preposti, i dati di cui sopra potranno essere desunti anche tramite controllo delle fatture d'acquisto delle vernici e dei solventi.

Il mancato rispetto dei requisiti sopra descritti, è soggetto, in caso di controllo degli Enti preposti, alle sanzioni a carattere amministrativo e penale stabilite dal D.lgs. 152/06



REGISTRO DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI E BIOLOGICI

Con l'entrata in vigore del Decreto Interministeriale n.183 del 25 maggio 2016, recante le regole tecniche per il funzionamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), dal 12 ottobre 2017 la trasmissione dei registri di esposizione a cancerogeni potrà avvenire esclusivamente per via telematica.

La trasmissione deve essere effettuata direttamente da parte dell'azienda accedendo all'area dei servizi online del portale inail.it tramite l'inserimento delle credenziali in possesso dei soggetti stessi.

L'invio dei registri è a carico del datore di lavoro il quale dovrà:

- Trasmettere i registri di esposizione e delle variazioni intervenute ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l'istituto ne faccia richiesta utilizzando il portale;
- Comunicare l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
- Comunicare l'eventuale cessazione dell'attività dell'impresa.

Il datore di lavoro e i suoi delegati, possono inserire, modificare, visualizzare i dati e trasmettere il Registro, mentre il Medico Competente, già censito sul portale dell'Istituto, una volta abilitato dal datore di lavoro, in adesione al ruolo attribuito dalla normativa, può inserire, modificare e visualizzare i dati ma non effettuare la trasmissione del Registro.

CONTRATTI DI APPALTO (ART. 26 DEL D.Lgs 81/08)

Si ribadisce che, in caso di installazioni di pannelli fotovoltaici sulle coperture e/o di qualsiasi altro intervento (idraulici, elettricisti, opere edili, subappaltatori, installazioni varie) che comporti, all'interno delle aziende stesse, la presenza di ditte esterne/lavoratori autonomi per oltre **cinque uomini-giorno**, come previsto dall'art. 3bis dell'art.26 del D.Lgs 81/08^(*) di seguito riportato, è necessario comunicare con congruo anticipo alla ns società tali interventi e prendere contatto con i nostri tecnici di riferimento per le opportune azioni di coordinamento che prevedono sinteticamente



la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e il coordinamento/verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese/lavoratori autonomi.

Sarà ns immediata cura attivarci per le opportune azioni di coordinamento da predisporre con la relativa eventuale preventivazione della spesa occorrente.

I Vostri tecnici di riferimento rimangono a disposizione per qualsiasi tipo di approfondimento

Distinti Saluti

GECO PESARO SRL

(*) Art. 26 – D.Lgs. 81/08 – Comma 3-bis. *Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi **la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno**, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.*

Comma modificato dall'art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63)



ALLEGATO: Quando contattare i tecnici Geco Pesaro

Inviando la presente al fine di rendere più agevole e tempestivo l'aggiornamento dei corsi e dei documenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. In particolare, come ripetuto dai tecnici durante i sopralluoghi aziendali, elenchiamo un elenco dettagliato ma certamente non esaustivo dei casi in cui è necessario contattare i tecnici di riferimento Geco Pesaro:

- Variazioni di ragione sociale e della figura del datore di lavoro;
- Apertura di nuove unità produttive;
- Assunzione di nuovi lavoratori al fine di procedere speditamente agli obblighi formativi;
- Licenziamenti di figure con specifiche nomine inserite all'interno della valutazione dei rischi (RSP, RSL, Preposti, Addetti antincendio e pronto soccorso);
- Cambi di mansioni particolari che prevedono formazioni specifiche ai fini della sicurezza (carrellisti, PLE ecc.);
- Assunzioni di minorenni per redazione della preventiva valutazione dei rischi specifica;
- Lavoratrici che informino l'Azienda di essere in stato di gravidanza;
- Variazioni della figura del medico competente;
- Variazioni sostanziali del ciclo produttivo (acquisto di nuovi macchinari, modifiche strutturali o impiantistiche, utilizzo di nuove sostanze chimiche, aumento delle emissioni in atmosfera dovuti a nuovi punti di emissione o variazione in genere delle quantità in emissione, aumento significativo dei carichi di incendio ecc.)
- Affidamento di lavori a ditte esterne all'interno delle realtà produttive;
- In tutti i casi in cui si ricevano comunicazioni da parte degli enti preposti relativamente a pratiche VVF o autorizzazioni in genere;
- Ogni qual volta vi sia un infortunio o un mancato infortunio;
- Ogni qual volta vi sia una situazione di emergenza (Incendio, esplosione ecc.)

I Vostri tecnici di riferimento rimangono a disposizione per qualsiasi tipo di approfondimento